

398953

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)0oo-----

Prot. n. 162
 Ufficio Amm/vo

Brindisi, 11

AL SIG. Breseia Antonio

VIA B. De Bayas N° 12

= Brindisi =

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per "Senza Tetto" Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Lombardia, lotto IV scala A interno 7.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalente a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 14.280 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 LUG. 1957</u>	al	<u>10 AGO. 1957</u>
£. <u>578</u>	vano x vani	<u>4</u>	£. ... <u>2708</u> =
b) - canone consumo acqua normale		"	450. =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale		"	80. =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...			<u>3360</u> =
e) - deposito spese contrattuali		£.	1.000. =
f) - I.G.E. 3% su a)		£.	<u>82</u> =
T o t a l e			
		£.	<u>14.280</u> =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 25 LUG. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
 (Com. te. Ubaldo VALLARINO)

ALLA PRETURA DI BRINDISI

Esito di sopralluogo per accertamenti di staticità all'abitazione in Piazza degli Angeli in Brindisi di proprietà della ditta Cavaliere.

=====

In seguito alla richiesta di codesta On.le Pretura, il giorno 25 u.s., un ingegnere di questo Ufficio si è recato in visita sopralluogo all'abitazione di

cui all'oggetto per accertarne le condizioni di staticità.

Da detta visita, avvenuta in presenza delle parti, è stato riscontrato quanto segue:

1) L'immobile sito in Piazza degli Angeli ai numeri 27 - 29 - 31 e 33, consta di pianoterra e di 1° piano.

2) Il piano terra è costituito da 3 alloggi, tutti comunicanti direttamente con la detta Piazza, e contenenti:

il n.27 due vani dei quali uno ricoperto da volta a botte impostata sui muri esterni longitudinali, e l'altro da travi in legno e tavolato.

Lesioni si notano nella volta unitamente a sconnessioni dei conci di pietra che la costituiscono.

il n.31 - 3 vani ricoperti a volta ed un corridoio corrispondente alla rampa di scale di accesso al 1° piano.

Dal cortile interno si notano lesioni interessanti

PRETURA DI BRINDISI

Aut. Brindisi
N. 1090 del. Prov.

Relie L.

Copia

Autentico

Urgenze

Legalizzato

Arch. e L.

1956 L.

6 FEB 1956

ITALIA

un angolo del fabbricato, lesioni che mettono in pericolo la stabilità delle volte che risultano di già incrinata.

il n. 33 - 3 vani ricoperti a volta.

Di questi, in particolare modo, risulta danneggiato l'ultimo vano, a partire dell'ingresso di Piazza degli Angeli - Infatti dall'interno e dall'esterno si notano lesioni sulle murature verticali - Lesionate sono anche le volte.

3) Il portone, ricoperto da volte a botte con lunette, scaricante su pilastri in muratura, mostra delle lesioni in corrispondenza delle chiavi delle lunette.

Anche danneggiate sono le volte oblique a botte che ricoprono le scale.

Allo stato attuale il portone e le scale sono puntellate con travi in legno.

4) Il I° piano è costituito da numerosi vani disposti ai lati di un corridoio che corre nel senso longitudinale dell'edificio e al quale si accede direttamente dalla scala.

I guasti che ~~si sono~~ riscontrati nelle strutture del pianterreno trovano rispondenza in altri che interessano le strutture del I° piano -

Tanto può dirsi ad esempio del vano corrispondente al portone, il quale presenta cedimenti notevoli del

pavimento e lesioni sui muri trasversali.

Cedimenti del pavimento si ritrovano in tutti i

vani e in alcuni punti sono molto vistosi.

Altre lesioni e cedimenti di una certa gravità sono

presenti nei vani ubicati alla sinistra delle scale

ad esse sono in stretto rapporto con quelle notate

sulle strutture del pianoterra, precisamente su

quelle dell'alloggio del n.33.

La ricopertura di tutto questo I° piano é realizzata

in travi in legno con sovrastrutture in coppi

Le tracce di umido negli interni, l'avvallamento del-

le falde denotano lo stato precario di dette strut-

ture.

5) Particolare attenzione merita lo stato in cui

trovansi le murature costruite in pietrame e malta di

terra.-

Esse sono in pessimo stato di conservazione, non

danno alcun affidamento per l'avvenire, né permettono

alcuna opera di rafforzamento veramente efficace.

Tenuto conto di quanto su esposto Ufficio esprime

il parere che sia necessario e urgente demolire

il fabbricato di cui si é detto nella presente rela-

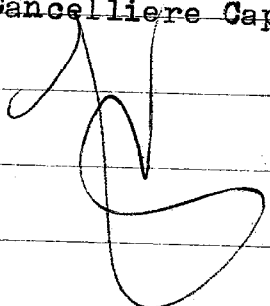
zione.

L'Ingegnere Dirigente

f.to V. De Luca

Copia conforme al suo originale che si rilascia
in carta libera a richiesta di Brescia per uso
Ina-Casa.

Brindisi, 4 febbraio 1956 Il Cancelliere Capo





VERBALE COMPARTIZIONE PARTI

L'anno 1955 il giorno 8 del mese di novembre nella
Cattedrale di Brindisi.

Presenti e Noi Pr. Vincenzo d'Amolj Melodia, Pretore
Dirigente, assistito dal sottosegretario Cancelliere
Cape, sono comparsi:

a) D. avv. Ernesto Aliquò procuratore per delega sul
processo, Di Cavallieri Cesare, Annunziata, Frances-
ca, Antonio, Anna, Ernesto, Maria, e Bianca Bian-
chi.

b) Stella Antonia, Montagna Giuseppe, Langella Ma-
ria, Brucato Costantino sono presenti per questo

citati: Brucato Antonio e Novella Maria.

D. avv. Aliquò si riporta alla domanda di graduazio-
ne dello sfratto.

I locatari chiedono citazione.

IL PRETORE

si serve il provvedimento.

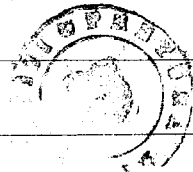
Fatto e sottoscritto.

Il Pretore Dirigente f.to d'Amolj Melodia Vincenzo.

Il Cancelliere Cape f.to Calvesan.

Il Pretore

Assunte informazioni, poichè, per risultando che
la maggior parte degli inquilini incontra difficol-
tà a trovare altro alloggio, bisogna tener conto



DIRETTORIA BRINDISI

La Volieri

o. H Boll. Prov.

Bollo L

Copie D

Autentiche D

Comunicazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

Attestazioni D

che l'immobile ha bisogno di urgenti riparazioni,
visto l'art. 33 della Legge 23.5.1950 n° 293.

FISSA

alle ore 3 del 10 febbraio 1956 l'esecuzione dello
sfratto di Stela Antonia dalla casa sita in Brin-
disi nella Piazza Angeli n° 25 alle ore 9 del 7 mar-
zo 1956 la esecuzione dello sfratto di Novella

e Breccia Ossino e Breccia Antonia dalla
casa sita in Brindisi alla Piazza Angelo n° 27, alle
ore 9 del 9 marzo 1956 l'esecuzione degli sfratti
di Montagna Giuseppe, Langella Maria dalla casa si-
ta in Brindisi alla Piazza Angeli, rispettivamente
ai n.ri 33-34.

Brindisi, 20.12.1955

Il Pretore f.º Anelli - Depositata in Cancelleria

il 23.12.1955 - Il Cancelliere Capo f.º Calvosa.

Copia conforme all'originale che si rilascia a ri-
chiesta dell'avv. Cavallieri.

Brindisi, 3.1.1956

Il Cancelliere Capo f.º

(Calvosa)

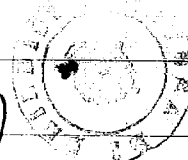
Copia conforme per uso di notifica.

E' conforme e si autentica.

Brindisi, 3.1.1956

Il Cancelliere Capo

(Calvosa)



Relazione di servizio

Principi // ...
...
...
...
...
...

Bohcia Crims

Piazza Angeliz
della ...
...

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

17 GEN. 1956

IL DIRETTORE

C E R T I F I C A

che i nominativi a tergo indicati non risultano iscritti
nei registri del catasto fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia ad uso assegnazione alloggio popolare.

Brindisi, 20 gennaio 1956



IL DIRETTORE

mod. 24 n° 677P
L 340

262
/

29 SEP 1956

A



340



CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Novella Testa

S. Angeli, 24

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso Allegato

Brindisi.

18-1-1956

IL SINDACO

Top

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

IL DIRETTORE

CERTIFICA

che i nominativi a tergo indicati non risultano iscritti
nei registri del catasto fabbricati del Comune di Brindisi.
Si rilascia ad uso assegnazione alloggio popolare.

Brindisi, 20 gennaio 1956



IL DIRETTORE

*rec. 2442-6773
L 340*

17 GEN. 1956

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Brescia Antonio

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

* * * * *

Prot.n. 359
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li

1 AGO. 1957

AL SIG.

VIA

Bucala Antonio
Lombardia - Lott. N. - n° 2/A
Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47° ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunciante o dei denunciati
e indicazione se il denunciante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunciante o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denun-
ziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. BRESCIA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/7 del S. T. lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2.708 mensili anticipate 32.296
Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 29 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Quattrecento

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si tratti del pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di rappresentarle per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

Ai sensi dell'Art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Bol. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. **BRESCIA ANTONIO**

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 7 del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI- S.T.**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: **L. 2708-** mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**

add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

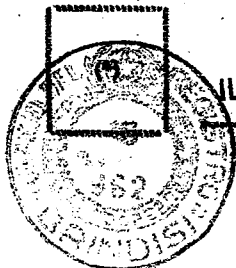
Registrata la presente denuncia, add. 16 AGO. 1962 19 al N. 1034

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Autodiretti

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

Agnoletti



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGgente

(Dott. Daniele Fasano)

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni verbali, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardo nel pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione, sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, quando il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre la scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 500.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comodatizie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di detenzione in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 54.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone non titolari a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziante e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziante (3) ed il

Sig. BRESCIA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1964

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.7 del N lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI -S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1964 al 10 - 8 - 1969

Corrispettivi pattuiti: L. 2.708 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 17 Agosto 1964



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

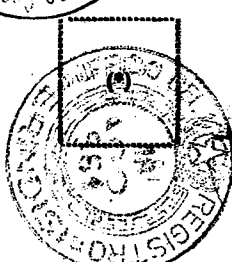
Registrata la presente denuncia, add.

vol. foglio registro privati, ed esatte lire *centoventi*

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, recesso o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o proroghe delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 101 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si sia pagato prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, muniti di bollo, in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, proroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o non capaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. BRESCIA Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del N lotto

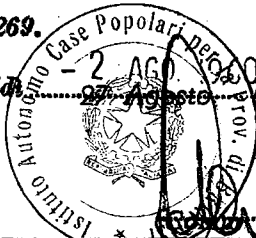
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.708 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)

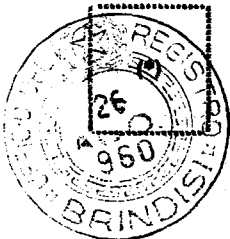
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO. 1960 19 al N. 1785

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Inquadrato

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

[Signature]

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od inabili a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. BRESCIA Antonio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7 del N lotto.....

di Case Popolari nel Comune di S.T.

BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.708 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 59.

I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1217

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 29.000

(*) Bollo a calendario

(*)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.